

**REGOLAMENTO D'USO
DEL MARCHIO COLLETTIVO "UMBRIA CUORE VERDE D'ITALIA"**

(approvato con deliberazione della giunta regionale n.[•] del [•])

Art. 1 – Definizioni

1. *REGIONE*: Regione Umbria ente pubblico territoriale con sede in Perugia in Corso Vannucci 96. Nel prosieguo le diciture Regione Umbria e Regione hanno significato equivalente.
2. *Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio*: documento contenente le prescrizioni tecniche per l'utilizzo corretto del logo del Marchio nelle sue diverse declinazioni.
3. *Marchio*: il Marchio Collettivo costituito dalla dicitura "Umbria Cuore Verde d'Italia" e dalla immagine grafica di cui all'allegato 1 della Deliberazione della Giunta regionale n. 1027 del 07/10/2022 e successive s.m.i.
4. *Organismo di controllo (ODC)*: Regione oppure soggetto privato terzo e indipendente adeguato alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 incaricato dalla Regione di effettuare i controlli sulla conformità dei soggetti autorizzati all'uso del Marchio rispetto ai requisiti previsti nel presente Regolamento.
5. *Soggetto Autorizzato*: Soggetto autorizzato dalla Regione all'uso del Marchio.
6. *Rappresentante Regione*: Presidente della Regione.
7. *Soggetto gestore*: Regione Umbria - Servizio Turismo Sport e Film Commission, anche attraverso il supporto di un soggetto all'uopo individuato. Il Soggetto gestore è incaricato dell'istruttoria delle richieste di autorizzazione d'uso del Marchio, le concessioni e i dinieghi, nonché l'applicazione delle sanzioni ai contravventori.
8. *Comitato tecnico di indirizzo*: Comitato tecnico di indirizzo sul marchio collettivo composto da rappresentanti del Servizio Turismo, Sport e Film di Commission Regione Umbria, della Camera di Commercio I.A.A. dell'Umbria, che svolge i seguenti compiti: i) valutare la validità e l'efficacia del manuale d'uso del marchio in relazione agli obiettivi del marketing territoriale; ii) valutare le strategie in atto per la migliore applicazione del marchio collettivo dell'Umbria; iii) indicare al Soggetto gestore le innovazioni applicative da sviluppare ritenute opportune; iv) esprimersi sui casi eccezionali di autorizzazioni all'uso del Marchio non previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento d'uso definisce condizioni e modalità per la richiesta e l'autorizzazione d'uso del Marchio Collettivo "Umbria Cuore Verde d'Italia".
2. Il Marchio approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1027/2022 risponde alle indicazioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 8/2017 con le seguenti finalità:
 - promuovere e facilitare lo sviluppo di un'offerta sistemica e integrata fra le Istituzioni, gli Enti, le imprese, i prodotti, i servizi e le attività della regione Umbria attraverso un elevato livello qualitativo dei prodotti e dei servizi dei soggetti autorizzati all'utilizzo del Marchio;
 - informare il pubblico sull'elevato livello qualitativo di tali prodotti o dei servizi, valorizzandone le potenzialità di fruizione, con il fine di incrementarne la notorietà, ma anche il valore percepito da parte degli utenti cui la comunicazione è rivolta.

Art. 3 – Requisiti per l'Autorizzazione d'uso del Marchio

1. Il Marchio, ivi compresa la sua rappresentazione grafica, è di proprietà della Regione che ne esercita le relative funzioni gestionali direttamente o attraverso soggetti all'uopo delegati.
2. L'utilizzo del Marchio può essere autorizzato a tutti i soggetti interessati all'uso che rientrino tra le seguenti categorie di soggetti:
 - a) la Regione Umbria e i relativi Enti strumentali, nonché le società a prevalente partecipazione regionale;
 - b) gli Enti pubblici della regione Umbria, compresi quelli territoriali, nonché le società in cui essi abbiano una partecipazione prevalente;
 - c) i soggetti deputati al marketing turistico-territoriale dell'Umbria ai sensi della normativa vigente;
 - d) le imprese private operanti nei settori di maggior interesse ai fini della promozione del Marchio tra i quali in primo luogo, Turismo, Agroalimentare e acque minerali, Industria e Artigianato, Cultura e Formazione, Ambiente, Sport, Trasporti, individuate con specifico provvedimento della Regione

- Umbria, e che intendono utilizzare il riferimento all'Umbria come strumento di promozione della propria attività;
- e) Associazioni riconosciute e non riconosciute con finalità statutarie relative ai settori indicati nella precedente lett. d) limitatamente a specifiche iniziative;
3. Possono fare domanda di autorizzazione all'uso del Marchio i soggetti interessati ad utilizzarlo, che rientrino nelle categorie individuate al punto 2 che precede, che ne condividano le finalità e che soddisfino i requisiti stabiliti nel presente Regolamento.
4. Per i soggetti indicati al punto 2.d, nonché al punto 2.e qualora applicabile, si richiedono inoltre i seguenti requisiti:
- di avere sede/i operativa/e in Umbria;
 - che la struttura/le strutture per la quale/le quali si richiede la concessione del marchio collettivo è/sono ubicata/e in Umbria;
 - di essere in regola con gli obblighi in materia fiscale;
 - di essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa;
 - di non avere procedure concorsuali pendenti;
 - di non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - di non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
5. Potranno essere inclusi fra i Soggetti Autorizzati le Organizzazioni e le imprese commerciali, compresi i centri di acquisto, aventi sede anche al di fuori del territorio della Regione Umbria, purché esercitino un'attività opportunamente documentata nel territorio della Regione, un'attività di produzione, lavorazione e/o confezionamento di prodotti oppure di fornitura di servizi secondo quanto disposto nel disciplinare previsto per ciascun prodotto e conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento d'uso.

Art. 4 – Modalità di richiesta di autorizzazione d'uso del Marchio

1. Il soggetto che intenda ottenere l'autorizzazione all'uso del Marchio deve possedere i requisiti di cui al precedente art. 3 e deve presentare al Soggetto gestore apposita domanda contenente anche l'impegno ad osservare il presente Regolamento e gli allegati che ne costituiscono parte integrante. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica e con sottoscrizione digitale all'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata del Soggetto gestore.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Scheda con dati anagrafici e aziendali con il tipo di attività svolta e i prodotti o servizi per i quali viene richiesto l'uso del Marchio;
 - Dichiarazione di libero esercizio dei diritti;
 - Dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli;
 - Dichiarazione di impegno a: i) non compromettere la salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche che rendono di valore l'offerta umbra (sostenibilità ambientale); ii) non pregiudicare l'immagine dell'Umbria presso i mercati con cui essa entra in contatto (marca regionale); iii) svolgere un'attività che sia accettata socialmente dalla popolazione residente (sostenibilità sociale).
 - Documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 ed eventuale dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art.3.4.;
 - Bozza raffigurativa delle modalità di utilizzazione del Marchio per i prodotti o servizi interessati;
 - Scheda descrittiva delle pratiche commerciali che il richiedente adotta o intende adottare per la promozione e la commercializzazione del prodotto per cui il marchio viene richiesto, con particolare ma non esclusivo riferimento ai canali di promozione e di vendita ed alle politiche di prezzo.

Art. 5 – Istruttoria e Autorizzazione d'uso del Marchio

1. Il Soggetto gestore, una volta ricevuta la documentazione presentata, provvede a:
- verificarne la completezza e la congruità;
 - verificare l'esistenza o sussistenza dei requisiti indicati al precedente art. 3;

- accertare a proprio insindacabile giudizio la congruità delle pratiche commerciali che il richiedente intende porre in essere, come indicate alla lettera f) del precedente articolo 4, rispetto alle finalità assegnate al Marchio, di attestazione della qualità e della tipicità delle produzioni;
 - assegnare un codice di identificazione, al fine di gestire un'apposita anagrafe;
 - formulare un verbale sull'esito dell'istruttoria.
2. Il Soggetto gestore nel corso dell'istruttoria ha facoltà di richiedere al soggetto che ha presentato la domanda chiarimenti in merito alla documentazione fatta pervenire o, eventualmente, un'integrazione della stessa.
 3. Le richieste di autorizzazione all'uso del Marchio sono valutate dal Soggetto gestore, che può avvalersi del supporto di un soggetto all'uopo individuato, entro 60 giorni dall'arrivo della documentazione completa relativa alla domanda del soggetto che ha presentato la domanda. Gli estremi di tale decisione dovranno essere riportati in apposito verbale e trasmessi al richiedente con comunicazione sottoscritta digitale, tramite posta elettronica certificata.
 4. La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 6 – Modalità di espletamento dei controlli

1. I controlli sull'applicazione del presente Regolamento sono effettuati dall'ODC nominato dalla Giunta regionale.
2. I controlli sono svolti sulla base di un Piano dei controlli predisposto dall'ODC, il quale nell'espletamento degli stessi potrà avvalersi di altri soggetti terzi e indipendenti.
3. Il numero e la frequenza dei controlli disposti dall'ODC possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate rappresentate dalla Regione.
4. Gli esiti dei controlli effettuati sono evidenziati nel Rapporto di verifica.
5. L'ODC potrà richiedere al Soggetto Autorizzato azioni correttive nonché eseguire ulteriori ispezioni. In questo caso le spese aggiuntive dovranno essere poste a carico del Soggetto Autorizzato.
6. I controlli vengono effettuati altresì sulla corretta tenuta e gestione del marchio.

Art. 7 – Condizioni economiche

1. L'utilizzo del marchio è autorizzato a titolo gratuito.
2. È fatto salvo quanto previsto all'art. 16.

Art. 8 - Autorizzazione d'uso del Marchio

1. L'uso del Marchio viene autorizzato ai Soggetti interessati dal Soggetto gestore mediante autorizzazione sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda di cui all'art. 5.
2. La permanenza dell'autorizzazione all'uso del Marchio per il periodo indicato all'art. 9 è subordinata all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 6.
3. L'autorizzazione d'uso del Marchio contiene i dati anagrafici del Soggetto Autorizzato, il codice identificativo dello stesso, il codice identificativo dell'attività, la data di rilascio e di scadenza dell'Autorizzazione, nonché le condizioni alle quali l'uso del Marchio viene concesso, compreso l'obbligo di osservanza delle prescrizioni contenute nel Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio.
4. Per ogni altra indicazione o dettaglio riguardante le fattispecie di cui al presente comma si dovrà obbligatoriamente fare riferimento al Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio approvato dalla Regione.
5. Il Soggetto Autorizzato viene iscritto in uno speciale Elenco tenuto presso la Regione ed aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene periodicamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.

Art. 9 - Durata e rinnovo dell'Autorizzazione all'uso del Marchio

1. Per i soggetti di cui all'art. 2.a, 2.b e 2.c la durata di validità dell'autorizzazione all'uso del Marchio è di cinque anni a far data dall'attivazione del codice identificativo e si intende tacitamente rinnovata per un uguale periodo;
2. Per i soggetti di cui all'art.2.d la durata di validità dell'autorizzazione all'uso del Marchio è di due anni a far data dall'attivazione del codice identificativo e si rinnova per un uguale periodo dietro richiesta del

Soggetto Autorizzato. Nelle more dell'esito dell'istruttoria della richiesta di rinnovo, l'autorizzazione è da intendersi automaticamente prorogata di sei mesi rispetto alla scadenza originaria, salvo che la Regione non ne disponga la sospensione o la revoca oppure il Soggetto Autorizzato non provveda a inoltrare domanda di recesso ai sensi del presente Regolamento.

3. Per i soggetti di cui all'art. 2.e la durata di validità dell'autorizzazione all'uso del Marchio è limitata alla specifica iniziativa per la quale viene richiesta.

Art. 10 - Diritti e doveri del Soggetto Autorizzato

1. L'autorizzazione d'uso del Marchio, mentre conferisce il diritto di utilizzare il Marchio medesimo alle condizioni e nei limiti da essa stabiliti, impegna i soggetti legittimati all'uso al rispetto:
 - a) del presente Regolamento;
 - b) del divieto di far parte di altri organismi, le cui finalità o attività siano incompatibili con quelle del Marchio;
 - c) dell'utilizzo del Marchio nella sua interezza e senza modifiche del prototipo, nelle forme e nelle dimensioni che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché nei colori e nelle proporzioni indicate nel Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio;
 - d) del divieto di registrare marchi analoghi o tali da generare confusione o rischi di associazione con il Marchio;
 - e) dell'utilizzo del Marchio esclusivamente per i prodotti o servizi per i quali si è in possesso delle attestazioni o certificazioni di cui al Disciplinare;
 - f) del divieto di compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o ledere l'immagine del Marchio, nonché trarre in inganno i destinatari del messaggio trasmesso con il Marchio. A titolo esemplificativo, rientrano nella casistica delle pratiche non ammesse le seguenti azioni: adozione di politiche di prezzo, canali distributivi e modalità di comunicazione non coerenti con i contenuti di attestazione di qualità e tipicità assegnati al marchio;
 - g) dell'obbligo di mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione d'uso del Marchio;
 - h) del divieto di utilizzare il Marchio se l'Autorizzazione all'uso è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
 - i) dell'obbligo di rendere disponibile all'ODC e al soggetto titolare del marchio tutta la documentazione giudicata da questi ultimi utile alla verifica del corretto utilizzo del Marchio e di adempiere a tutte le azioni correttive eventualmente prescritte dall'ODC;
 - j) dell'obbligo di cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla valorizzazione del Marchio;
 - k) del divieto di utilizzare il logo come segno distintivo prevalente rispetto al marchio d'impresa, alla registrazione comunitaria o al marchio collettivo geografico che attesta la caratteristica qualitativa del prodotto o servizio oggetto del Marchio.

Art. 11 - Non Conformità e Sanzioni

1. Le non conformità possono essere:
 - lievi: quando non pregiudicano l'immagine del marchio;
 - gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio.
2. A fronte delle non conformità, che devono essere accertate dall'ODC, il Soggetto gestore applica, fatto salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno a favore della Regione, le seguenti sanzioni: verbale di ammonizione, sanzione, sospensione e revoca.
3. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono trasmessi agli interessati con comunicazione sottoscritta digitalmente inviata tramite posta elettronica certificata.
4. La sanzione, la sospensione e la revoca devono essere annotate nell'Elenco dei Soggetti Autorizzati.
5. Le sanzioni a fronte di non conformità gravi possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura della Regione ed a spese del soggetto sanzionato, del relativo provvedimento su due quotidiani o riviste specializzate.
6. Le sanzioni, ad esclusione del verbale di ammonizione, possono essere impugnate con ricorso alla Giunta della Regione da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica. Su richiesta di parte o su iniziativa della Giunta della Regione può essere disposta l'audizione del soggetto sanzionato. La Giunta della Regione decide

nei 60 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso, comunicandone l'esito al Soggetto Autorizzato entro 30 giorni successivi alla decisione.

Art. 12 - Verbale di ammonizione

1. Il verbale di ammonizione è la sanzione applicata a fronte di non conformità lievi e consiste in un richiamo inviato al Soggetto Autorizzato.

Art. 13 - Sanzioni

1. La Regione stabilisce con proprio provvedimento le modalità di applicazione delle sanzioni.
2. È fatto salvo quanto previsto all'art. 16.

Art. 14 - Sospensione

1. La sospensione, con o senza sanzione, è applicabile per un tempo determinato non superiore a sei mesi a fronte di una non conformità grave.
2. La sospensione deve essere comunque applicata quando:
 - sia stato constatato un uso improprio del Marchio tale da creare confusione nel pubblico;
 - il Soggetto Autorizzato abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita dell'ODC;
 - sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
 - non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità grave riscontrata dall'ODC e che ha dato luogo ad una sanzione ai sensi dell'art. 16;
3. La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Soggetto gestore al Soggetto Autorizzato con l'indicazione del periodo e delle condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque revocata anticipatamente quando il Soggetto Gestore abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

Art. 15 - Revoca

1. La revoca, con o senza sanzione, viene disposta dalla Regione a fronte di una non conformità grave.
2. La revoca deve essere comunque disposta quando il Soggetto Autorizzato:
 - abbia adottato comportamenti tali da pregiudicare l'operatività del Marchio nei confronti di altri Soggetti autorizzati;
 - non abbia osservato le disposizioni del presente Regolamento quanto alle lettere b), d), e), f) g) e h) dell'art. 10;
 - abbia comunque utilizzato il Marchio in termini illegali, ingannevoli o fraudolenti;
 - sia soggetto a fallimento o abbia cessato l'attività.
3. La revoca comporta la cancellazione dall'Elenco dei Soggetti Autorizzati.

Art. 16 - Recesso

1. Il Soggetto Autorizzato all'uso del marchio, prima della scadenza della concessione, può in qualsiasi momento rinunciare all'autorizzazione all'uso del Marchio. In questo caso deve inviare alla Regione una esplicita comunicazione a mezzo PEC.
2. L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

Art. 17 - Effetti del recesso e della revoca

1. Nel caso di recesso o di revoca, al Soggetto Autorizzato non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme eventualmente versate ai sensi dell'art. 7.
2. Il recedente ed il revocato sono altresì per la loro parte responsabili verso la Regione e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dalla Regione in ordine alla gestione del Marchio fino alla data in cui essi hanno aderito al Marchio.
3. A seguito del recesso o della revoca, il Soggetto Autorizzato viene cancellato dall'Elenco e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del marchio.

Art. 18 - Controversie

1. Tutte le controversie relative all'interpretazione e/o l'applicazione del presente Regolamento saranno deferite con il consenso delle parti al Servizio di mediazione della CCIAA di Perugia e risolte secondo il vigente Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
2. In caso di controversie non sanabili il Foro competente è quello di Perugia.

Art. 19 - Obbligo di riservatezza

1. Gli atti e le informazioni riguardanti il Soggetto Autorizzato sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Soggetto Autorizzato e sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.